



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Conferenza Episcopale
Emilia - Romagna*

Protocollo d'Intesa
tra
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
e
Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna

per la promozione dell'Alternanza Scuola-Lavoro

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, con sede in via de' Castagnoli 1, 40126 Bologna (d'ora innanzi USR), rappresentato dal Direttore Generale Stefano Versari

e

la Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna, con sede in via Altabella 6, 40126 Bologna (d'ora innanzi CEER), rappresentata dal suo Presidente, S.E. Mons. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna,

d'ora in poi indicati congiuntamente anche come le Parti,

- VISTI i principi fondamentali della Costituzione Italiana, che assicurano la libertà religiosa, il principio di non discriminazione, la libertà di insegnamento;
- VISTO l'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, in particolare l'art. 12, comma 1, secondo cui la Santa Sede e la Repubblica Italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico e artistico;
- VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale 11-12 aprile 1989 n. 203, inerente il principio di laicità, che non implica l'indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale;
- VISTA la Legge 15 marzo 1997 n.59, art.21, comma 9, secondo cui l'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie;
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA la Legge 1° agosto 2003 n.206 "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la realizzazione del loro ruolo";
- VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che definisce le norme generali relative all'Alternanza Scuola-Lavoro, con particolare riferimento all'articolo 2 che prevede, tra le finalità dell'alternanza scuola-lavoro la realizzazione di un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti ospitanti nei processi formativi;
- VISTO il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n.21, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- VISTO il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n.22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;
- VISTO l'allegato A) del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione;
- VISTI i DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, recanti norme concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei;
- VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", con particolare riferimento ai commi da 33 a 43 dell'art.1;
- VISTA la "Guida operativa per la scuola" del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relativa all'attività di Alternanza Scuola-Lavoro, trasmessa con nota prot. 9750 del 8/10/2015 della DG Ordinamenti, con la quale vengono forniti orientamenti ed indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di Alternanza Scuola-

Lavoro, alla luce delle innovazioni normative introdotte dal succitato art. 1, commi da 33 a 43, della Legge 107/2015;

PREMESSO CHE

L'USR

- promuove la qualificazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell'Emilia-Romagna, incentivando collaborazioni utili al raggiungimento di detta finalità;
- accompagna l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, supportando le istituzioni scolastiche nell'elaborazione di nuovi modelli organizzativi, per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni, favorendo a questi fini intese tra le scuole ed i soggetti pubblici e privati operanti nei territori di riferimento delle stesse;
- favorisce le istituzioni scolastiche nella realizzazione dell'Alternanza Scuola-Lavoro, così come prevista dalla succitata Legge 107/2015 che stabilisce all'art.1 comma 33 «*i percorsi di alternanza scuola-lavoro, di cui al Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio*»;
- realizza, ai fini della estensione delle opportunità di realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, la previsione di cui al D.Lgs. 77/2005, come modificato dal comma 34 della citata L. 107/2015, che comprende tra le possibili strutture ospitanti per l'alternanza scuola-lavoro gli enti del terzo settore, nonché i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- sostiene le iniziative, poste in essere dalle scuole, finalizzate a promuovere l'orientamento degli studenti, con riferimento alla scelta dei successivi percorsi di studio o di lavoro in uscita dalle scuole secondarie di secondo grado;
- promuove ogni utile misura di contrasto alla dispersione scolastica;
- monitora e valuta i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro

LA CEER

- rende disponibile il patrimonio storico, artistico, culturale e le attività educative, ricreative e assistenziali delle Diocesi dell'Emilia-Romagna (Bologna, Ferrara-Comacchio, Imola, Faenza-Modigliana, Forlì-Bertinoro, Cesena-Sarsina, Rimini, San Marino-Montefeltro, Ravenna-Cervia, Modena-Nonantola, Carpi, Reggio Emilia-Guastalla, Parma, Fidenza, Piacenza-Bobbio) per realizzare collaborazioni con scuole secondarie di secondo grado dell'Emilia-Romagna mirate ad arricchire la formazione scolastica degli studenti;
- al predetto scopo, per le interlocuzioni con le scuole, offre la collaborazione degli Enti ecclesiastici, delle Istituzioni culturali, delle Associazioni di volontariato e delle aggregazioni di ispirazione cattolica riconosciute dalle Diocesi suindicate, anche alla luce della valenza socio-educativa delle attività da esse svolte, così come riconosciuta dalla legge 206/2003 citata in premessa.

PREMESSO ALTRESI' CHE LE PARTI

Convengono che le attività regolate dalla presente Intesa, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, siano svolte nel rispetto dei principi di: non discriminazione tra i

cittadini in base alle convinzioni personali, religiose o culturali; diritto delle famiglie, e degli studenti maggiorenni, di optare o meno per i percorsi di alternanza loro proposti nell'ambito della presente intesa; libertà di insegnamento; autonomia delle istituzioni scolastiche e delle scelte delle singole Istituzioni scolastiche in tema di Piano dell'offerta formativa.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE INTESA

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

USR e CEER con il presente Protocollo d'intesa intendono collaborare al fine di:

- rendere noto alle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna l'elenco degli Enti Ecclesiastici¹, delle Istituzioni culturali², delle Associazioni di volontariato e delle aggregazioni di ispirazione cattolica³ riconosciuti dalle Diocesi dell'Emilia-Romagna, con i quali eventualmente stipulare le specifiche convenzioni di alternanza scuola-lavoro, di cui al comma 40 della L. 107/2015;
- favorire l'acquisizione e lo sviluppo in alternanza scuola-lavoro delle competenze degli studenti nell'ambito artistico-storico-culturale (catalogazione, ricerca, divulgazione, ecc.), tecnico-professionale (amministrazione, organizzazione, segreteria, logistica, ecc.) e di servizio alla persona (assistenza socio-educativa, sostegno delle persone deboli o in difficoltà, ecc.), assicurando la coerenza di tali competenze con gli obiettivi formativi previsti per gli indirizzi di studio di rispettiva iscrizione e frequenza.

Art. 2 - Impegni dell'USR

L'USR, anche per il tramite degli Uffici Scolastici di Ambito Territoriale, s'impegna a:

- diffondere le iniziative del presente Protocollo presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado dell'Emilia-Romagna;
- facilitare il raccordo fra gli Enti Ecclesiastici/Istituzioni culturali/Associazioni di volontariato/aggregazioni di ispirazione cattolica di cui all'art.1 e le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per la realizzazione di attività di Alternanza Scuola-Lavoro.

Art. 3 - Impegni della CEER

La CEER si impegna, mediante le strutture di governo delle singole diocesi, a:

- predisporre e aggiornare entro l'avvio di ciascun anno scolastico l'elenco, suddiviso per Diocesi, dei soggetti di cui all'articolo 1, in possesso delle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative previste al paragrafo n. 6 della "Guida Operativa", citata in premessa, disponibili a ospitare studenti in alternanza scuola-lavoro;
- supportare gli Enti ecclesiastici, le Istituzioni culturali, le Associazioni di volontariato e le aggregazioni di ispirazione cattolica riconosciuti dalle Diocesi della regione nelle procedure di

¹ Parrocchie, Tribunali ecclesiastici, Archivi vescovili, Opere diocesane Pellegrinaggi, Istituti religiosi, Oratori, Caritas ecc.

² Facoltà teologiche, Istituti di Scienze Religiose, Biblioteche, Musei diocesani, Centri studio e culturali, Giornali diocesani, ecc.

³ Operanti nei seguenti settori: a) anziani e pensionati; b) carità; c) comunicazioni sociali; d) cultura, scuola e università; e) famiglia; f) giovani e ragazzi; g) migranti; h) missioni; i) salute; l) sociale e lavoro; m) turismo, tempo libero e sport.

iscrizione alla sezione a) del costituendo "Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro" di cui all'articolo 1, comma 41 della Legge 107/2015;

- supportare gli Enti ecclesiastici, le Istituzioni culturali, le Associazioni di volontariato e le aggregazioni di ispirazione cattolica riconosciuti dalle Diocesi della regione, nella stipula delle convenzioni di Alternanza Scuola-Lavoro con gli Istituti scolastici del territorio, verificandone altresì le ricadute sulle attività delle stesse.

Art. 4 – Impegno congiunti fra le Parti

Al fine di monitorare le iniziative attivate nell'ambito della presente Intesa e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, l'USR istituirà un Comitato Tecnico composto da due rappresentanti indicati dalla CEER e da due rappresentanti dell'USR (uno di questi ultimi anche con funzione di coordinamento del Comitato stesso). Il Comitato individuerà fra l'altro le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi realizzati, anche attraverso l'analisi delle schede di valutazione redatte dai Dirigenti Scolastici ai sensi del comma 40 della L. 107/2015, nonché sulla base delle valutazioni espresse dagli studenti in relazione all'efficacia e alla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio, di cui al comma 37 della Legge medesima.

Art. 5 – Comunicazione

Le parti s'impegnano a dare diffusione del presente Protocollo d'intesa presso gli Enti e le Istituzioni di propria competenza, al fine di favorirne la conoscenza delle correlate opportunità formative.

Art. 6 – Durata

Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione, ha durata triennale (aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019) e potrà essere rinnovato per un successivo triennio a seguito di positiva congiunta valutazione delle attività, così come potrà essere oggetto di revisione congiunta nel corso di vigenza, laddove necessario, a seguito di valutazione delle attività e/o di motivata richiesta di una parte.

In ogni caso, nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti per la sua applicazione in vigenza del presente Protocollo.

Bologna, 16 settembre 2016

Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna
Il Direttore Generale
Stefano Versari



Conferenza Episcopale
dell'Emilia-Romagna
Il Presidente

Mons. Matteo Maria Zuppi

